



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A4964 del 16/05/2011

Proposta n. 9475 del 03/05/2011

Oggetto:

Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*." Delimitazione delle "zone di contenimento" e relative "zone di sicurezza" nel territorio della regione Lazio.

Proponente:

Estensore	NUCCITELLI LUCIANO	_____
Responsabile del procedimento	LUCIANO NUCCITELLI	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Decreto MiPAAF 7.2.2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.” Delimitazione delle “zone di contenimento” e relative “zone di sicurezza” nel territorio della regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente ”Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, che, tra l’altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell’art. 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di competenza, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536”;

VISTA la Legge Regionale 16 Marzo 2011, n. 2 “Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie”;

VISTO il decreto MiPAAF 7.2.2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*”, che definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, di seguito denominato PSA, agente del cancro batterico dell’actinidia ed in particolare

- all’art. 2 definisce:
 1. “*zona indenne*”: il territorio dove non è presente il cancro batterico dell’actinidia o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
 2. “*area contaminata*”: appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza del cancro batterico dell’actinidia in una o più piante;
 3. “*zona di contenimento*”: il territorio dove la diffusione del cancro batterico dell’actinidia è tale da rendere tecnicamente non possibile l’eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell’organismo nocivo e l’eliminazione delle fonti di inoculo al fine di perseguire l’eliminazione dell’organismo nocivo come obiettivo di lungo termine;
 4. “*zona di sicurezza*”: area di raggio di 500 metri intorno all’area contaminata o alla zona di contenimento;
 5. “*area delimitata*”: la zona comprendente l’area contaminata e la relativa zona di sicurezza o la zona di contenimento e la relativa zona di sicurezza;
- all’art. 5 attribuisce ai Servizi Fitosanitari l’obbligo di istituire le “*aree contaminate*”, “*zone di contenimento*” e relative “*zone di sicurezza*”, considerando *indenni* tutte le rimanenti zone, a seguito

di monitoraggi sistematici volti ad accertare la presenza della malattia batteriosi dell'actinidia nei territori di competenza;

- agli artt. 7, 8 e 9 indica le misure ufficiali che i Servizi Fitosanitari devono adottare nelle aree delimitate al fine dell'eradicazione e contenimento della malattia;
- all'art. 10 regolamenta i vivai e i campi di piante madri;

CONSIDERATO che dai monitoraggi effettuati per accertare la diffusione della batteriosi nel territorio regionale risulta una diffusione generalizzata della malattia, con virulenza diversa in funzione delle situazioni colturali e dell'età dell'impianto, che comporta una grave compromissione della maggior parte degli impianti nelle aree monitorate, tale da far considerare i territori finora colpiti come "*zone di contenimento*", in cui non risulta possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo nel breve termine, ma soltanto il contenimento del patogeno, mantenendo l'eliminazione come obiettivo a lungo termine;

CONSIDERATA la grande importanza della coltura dell'actinidia per l'economia agricola regionale;

CONSIDERATA la pericolosità derivante da impianti di actinidia lasciati abbandonati dai proprietari perché fortemente attaccati dal PSA e quindi fonte di inoculo per nuove infezioni;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge Regionale 16 Marzo 2011, n. 2 è possibile concedere contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo per indennizzare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie;

CONSIDERATO che per perseguire un efficace contenimento della malattia ed abbassare l'elevata presenza di inoculo batterico nell'ambiente è necessario imporre, ancorché in zona di contenimento, misure fitosanitarie obbligatorie almeno nella prima fase di attuazione del D.M. 7.2.2011, per far sì che gli operatori adottino interventi uniformi in tutti gli impianti frutticoli, ivi compresi quelli abbandonati, ricadenti nei territori delimitati;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 7.2.2011, alla delimitazione delle "*zone di contenimento*", corrispondenti ai territori delle Province di Latina e Roma e della Provincia di Viterbo sui quali insistono i Comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI CONTENIMENTO nelle Province di Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI
Latina	Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina
Roma	Albano Laziale, Ardea, Artena, Cave, Colonna, Genzano, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo

ZONA DI CONTENIMENTO nelle Provincia di Viterbo

PROVINCIA	COMUNI
Viterbo	Bagnoregio, Bomarzo, Montefiascone, Viterbo

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 7.2.2011, alla delimitazione delle "*zone di sicurezza*", nelle aree ricadenti nella fascia perimetrale di 500 metri dal confine delle zone di contenimento, ricadente nei Comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione e di essa facente parte integrante:

ZONA DI SICUREZZA nelle Province di Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI (limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento)
Latina	Bassiano, Fondi, Monte S Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccaporga, San Felice Circeo, Sonnino
Roma	Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Colferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Genazzano, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monterotondo, Poli, Riano, Rocca di Cave, Sacrofano, San Gragorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone

ZONA DI SICUREZZA nella Provincia di Viterbo

PROVINCIA	COMUNI (limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento)
Viterbo	Bassano in Teverina, Bolsena, Canepina, Caprarola, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Marta, Monte Romano, Soriano nel Cimino, Tuscania, Vetralla, Vitorchiano

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.M. 7.2.2011, all'adozione di uno specifico piano di azione contenente le strategie di controllo della batteriosi;

RITENUTO necessario imporre l'attuazione obbligatoria del piano di azione da parte delle aziende agricole ricadenti nelle "zone di contenimento" almeno fino al 31 dicembre 2013;

VISTO il programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione della fitopatia PSA denominato "Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (allegato 2);

RITENUTO di dover adottare il "Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (allegato 2) che deve essere attuato dai conduttori delle aziende agricole e vivaistiche di piante di Actinidia sp., ricadenti nelle "zone di contenimento";

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, del Decreto MiPAAF 7.2.2011 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*" e dell'articolo 50, lettera i), del D.lgs. n. 214/2005

1. di delimitare, come "zone di contenimento", i territori delle Province di Latina e Roma e della provincia di Viterbo, dove è stata accertata la batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae*, e dove la diffusione della stessa è tale da rendere tecnicamente non possibile l'eradicazione dell'organismo nocivo nel breve termine, ma soltanto il contenimento del patogeno, mantenendo l'eliminazione come obiettivo a lungo termine, e nei quali insistono i Comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione di essa facente parte integrante;

ZONA DI CONTENIMENTO nelle Province di Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI
Latina	Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Latina, Sabaudia, Sezze, Sermoneta, Terracina
Roma	Albano Laziale, Ardea, Artena, Cave, Colonna, Genzano, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Nemi, Palestrina, Pomezia, Roma, San Cesareo, Velletri, Zagarolo

ZONA DI CONTENIMENTO nella Provincia di Viterbo

PROVINCIA	COMUNI
Viterbo	Bagnoregio, Bomarzo, Montefiascone, Viterbo

2. di delimitare, come "zone di sicurezza", le aree ricadenti nella fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento, ricadente nei Comuni di seguito elencati ed evidenziati nella cartografia di cui all'Allegato 1 della presente determinazione, e di essa facente parte integrante:

ZONA DI SICUREZZA nelle Province di Latina e Roma

PROVINCIA	COMUNI limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento
Latina	Bassiano, Fondi, Monte S Biagio, Norma, Pontinia, Priverno, Roccagorga, San Felice Circeo, Sonnino
Roma	Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, Carpineto Romano, Castel Gandolfo, Castel San Pietro, Colferro, Fiumicino, Fonte Nuova, Formello, Genazzano, Guidonia Montecelio, Labico, Mentana, Montelanico, Monterotondo, Poli, Riano, Rocca di Cave, Sacrofano, San Gragorio da Sassola, Segni, Tivoli, Valmontone

ZONA DI SICUREZZA nella Provincia di Viterbo

PROVINCIA	COMUNI limitatamente alla fascia perimetrale di 500 metri dal confine della zona di contenimento
Viterbo	Bassano in Teverina, Bolsena, Canepina, Caprarola, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Marta, Monte Romano, Soriano nel Cimino, Tuscania, Vetralla, Vitorchiano

3. di adottare, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 7.2.2011, il "*Piano di azione regionale per la prevenzione e il controllo del cancro batterico dell'actinidia nelle zone di contenimento*", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante (allegato 2) che deve essere attuato obbligatoriamente fino al 31 dicembre 2013 dai conduttori delle aziende agricole e vivaistiche di piante di Actinidia sp., ricadenti nelle "zone di contenimento";
4. di imporre il divieto di trasportare al di fuori delle zone di contenimento e di sicurezza, materiale vegetale e piante di Actinidia sp. inclusi legname e polline, con esclusione dei frutti;
5. di imporre ai vivaisti e ai detentori di campi di piante madri presenti sul territorio regionale le misure previste dall'art. 10 del D.M. 7.2.2011.

Per quanto non previsto nella presente determinazione si fa riferimento al Decreto MiPAAF 7.2.2011 e al D.lgs n. 214/2005.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, gli inadempienti alle disposizioni di cui al D.M. 7.2.2011 e alla presente determinazione sono soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 54 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 214.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web dell'Assessorato alle Politiche Agricole e, in considerazione dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore lo stesso giorno della sua adozione.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Luca Fegatelli



Allegato 1
MAPPA.doc



Allegato 2 PIANO DI
AZIONE REGIONALE I